

ee
3686/08/11
AV. 18/11
T.A. 8/11
REGISTRATO

COPIA

100/08
Cron. n. 46
Rep. n. 49
Rst. dr. M.S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO
dott. Maria Silvana FUSILLO
dott. Ing. Pietro E. DE FELICE

Presidente
Giudice delegato
Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 100/08 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del 20/12/010 e vertente

t r a

Matarazzo Elio e Masci Giuseppina, res.ti in Torchiara, via Torre Mangoni, 27D, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Vitagliano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Vitagliano sito in Napoli, via Toledo, 16, per mandato a margine del ricorso; CF: MTRLE15M27L2126 - CF: MSC9PP57C59H5019

RICORRENTE

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo: CF: 80011990639

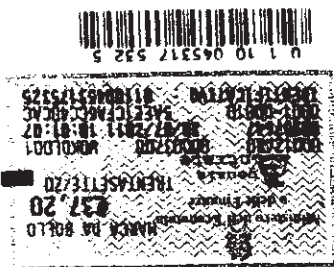
UNEP - NAPOLI
A/18 - Cron. 30048

SPECIFICA

Dritti	2,58
Trasferte	8,72
10% Trasferte	0,87
Spesa Postale	0,00
TOTALE	12,17

Data 16/09/2011
L'Ufficiale Giudiziano

RESISTENTE



1+286
AN VITA SCLIA
20 LUG. 2011

Conclusioni

Ricorrenti: previo accertamento della sua responsabilità per mancata manutenzione dell'alveo, condannarsi la Regione, al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.157,61. Spese con attribuzione.

Regione: rigettarsi la domanda per carenza di legittimazione passiva della Regione e perché inammissibile, infondata e non provata. Spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 23/06/08 e rinotificato il 19/12/2008 ex art. 176 RD 1775/1933, Matarazzo Elio e Masci Giuseppina hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e hanno esposto che, in occasione delle forti piogge della notte tra il 21 e il 22/10/2005, l'acqua, mista a fango e detriti, esondata dal fiume "Testene" e dai suoi affluenti, tra cui il "Vallone di Ogliastro", ha invaso i locali, adibiti ad autorimessa del p.co "Le Palme", causando danni alle due vetture, al ciclomotore alle riserve alimentari e al mobilio, ivi ricoverati: che la Regione da molti anni non provvedeva alla pulizia dell'alveo, ostruito da detriti e sterpaglie, che impedivano il deflusso delle acque, con conseguenti esondazioni in ipotesi di abbondanti precipitazioni meteoriche, come già avvenuto nel 2003. I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, che, previo accertamento della responsabilità per mancata manutenzione, la Regione Campania sia condannata al risarcimento dei danni, quantificati in complessive € 13.139,00, secondo quanto stimato dal consulente di parte, o nella somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione.

La Regione Campania si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Provincia di Salerno, subentrata alla Regione negli obblighi di manutenzione dei corsi d'acqua: ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda, sostenendo che il danno era stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni e non del difetto di

manutenzione dell'alveo.

La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione di prova testimoniale, è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

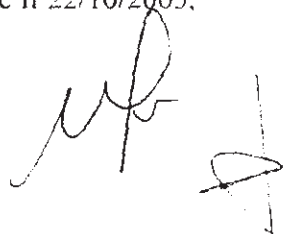
Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alle controversie aventi ad oggetto i danni da esondazione del torrente "Testene", e del suo affluente "Vallone di Ogliastro", che sono corsi d'acqua naturale. Infatti, l'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto l'alveo in questione rientri nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne sia stato operato il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588; TSAP 10.5.99 n. 65). L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. L'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla

polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti tale compito di sua diretta competenza. I fatti per i quali si procede sono posteriori al mutamento di competenze, determinato dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), che, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, ha previsto che dal 1° 7.99 e sino a quando la Regione non abbia adottato la legge di puntuale individuazione delle competenze trasferite agli enti minori e di quelle conservate in testa ad essa, il potere-dovere di manutenzione dei corsi d'acqua grava sulla Regione, mutamento di competenze peraltro non ancora attuato concretamente non essendosi ancora verificato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), e a cui è subordinato l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. Ne consegue l'esclusiva legittimazione passiva della Regione, cui spettava la manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza dell'alveo all'epoca dei fatti e che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione.

Vi è prova della legittimazione attiva dei coniugi ricorrenti, che con atto del 6/11/1998 acquistarono l'immobile del p.co "Le Palme", che è stato invaso dalle acque esondate dal torrente "Vallone di Ogliastro".

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali (testi Ferraioli, Gnazzo), dagli articoli di giornale e dalla relazione tecnica prodotta, con le allegate fotografie, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. In particolare, è stato accertato che il 22/10/2005,



a seguito di abbondanti precipitazioni, le acque del torrente "Vallone di Ogliastro" esondarono, invasero i locali, adibiti ad autorimessa del p.co "Le Palme", e, in particolare, il locale di parte ricorrente, in cui vi erano la vettura Alfa Romeo 146 tg AR095WG, immatricolata nel 1997, la vettura Fiat Panda tg CR583AN, immatricolata il 06/04/06, un motociclo Piaggio 50, che riportarono i danni attestati dalle fatture e dalle fotografie in atti. Non vi è prova del fatto che nel locale fossero depositati anche le suppellettili e gli oggetti elencati dalla perizia di parte (numerosi mobili e elettrodomestici, 24 bottiglie di vino pregiato, videocassette, libri, album raccolte di foto, ecc), che, peraltro, non si comprende come potessero essere contenuti in un locale di dimensioni relativamente modeste, ove vi erano già parcheggiati due veicoli e un motociclo.

Lo stato di manutenzione del tratto dell'alveo esondato era all'epoca pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata un gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere, come si evince dalle fotografie, allegate alla consulenza tecnica, e come dichiarato dai testi escussi. Le acque defluirono, quindi, con difficoltà, ed esondarono, rompendo gli argini fatiscenti. La Regione non ha provato che le precipitazioni, sicuramente abbondanti, ebbero carattere eccezionale, e deve ritenersi che non si sarebbe verificata l'esondazione se l'alveo si fosse trovato in buone condizioni di manutenzione, ovvero con sezioni libere da arbusti e da vegetazione spontanea, e con argini in buono stato. Vi è prova, viceversa del pessimo stato di manutenzione e delle carenze strutturali dell'alveo, accertate da questo TRAP in analoghi giudizi risarcitori per danni derivati dallo stesso evento alluvionale. Non sussiste, pertanto, l'esimente di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc, invocata dalla Regione.



Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Atti Giudiziari e Ammende	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 348,00
456 T	€ 29,24
964 T	€ 5,16
TOTALE	€ 281,40
Registrato il	05/05/2011
N.	4220

Il Cancelliere

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito dai ricorrenti. Considerati i documenti prodotti (fatture), le fotografie dei veicoli, il valore commerciale di questi ultimi all'epoca dell'evento dannoso, come stimati dal ctu, si ritiene equo liquidare, in via equitativa e all'attualità, la somma di € 7.000.00, oltre interessi al tasso medio del 3% dal 22/10/2005 al saldo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, ponendosi definitivamente a carico della Regione quelle relative alla consulenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Matarazzo Elio e Masci Giuseppina contro la Regione Campania, così provvede:

- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 7.000.00 in favore di Matarazzo Elio e Masci Giuseppina, oltre interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in complessive € 3.300,00, di cui € 500,00 per esborsi, € 1.100,00 per diritti, € 1.700,00 per onorario, oltre il rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Carmine Vitagliano, dichiaratosi antistatario.
- Così deciso in Napoli il 17/01/2011.

IL GIUDICE EST

[Signature]

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1
(Enrico Gallozz)

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 14 FEB 2011

IL GIUDICE EST

[Signature]

Materij, aft. xul.
in data 6/6/2011
Napoli; 18/7/2011
[Signature]

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
Comandiamo a tutti i militari che ne
siano rielaborati di mettere in
esecuzione il provvedimento del Tribunale
di dare esecuzione al provvedimento della
Forza Armata che siano
legalmente
La presente è in duplice originale ed in
forma esecutiva a richiesta del Sig. AVV.
VITACCIANO
MATARAZZO + C.
procuratore
Napoli, li 26 LUG. 2011

IL CANCELLIERE c.i.
PO Angelo PICCOLO -

La presente copia composta di n. 6, fogli è
conforme all'originale autentico rilasciato
in data 26 LUG. 2011
Napoli, 26 LUG. 2011



IL CANCELLIERE c.i.
- Angelo PICCOLO -

DO ISTRONZA CORTE IN OTT. SI NOTIFICHI A:
PUNTO PUBBLICAZIONE, PRESSO QUALCUNO CORTE IN OTT,
VIA SANTA LUCIA 81

APPELLO DI NAPOLI
a l'antescritto atto ad essere
consegna a copia a mani
e alla ricezione degli
Tarantino Rosamaria
16 SET 2011
UFFICIO GIUDIZIARIO
Alberto De Luca